

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE QUARTA TER**

**MOTIVI AGGIUNTI**

nel giudizio R.G. n. 13597/2024

(C.C. del 14/01/2025)

per l'avv. **Giuseppe Monterisi** (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato e difeso dall'**Avv. Giuseppe Domenico Torre** (Cod. Fisc. TRRGPP80A11A669W) in virtù di procura speciale in atti, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it* [fax 0805211483];

**CONTRO**

- **Ministero della Giustizia** (c.f. 80416320580), in persona del Ministro p.t.;
- **Formez PA** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,
- **Commissione Interministeriale Ripam** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,

**E NEI CONFRONTI**

della **dott.ssa Claudia Santoro** (c.f. SNTCLD94H58C983W);  
dell'**Avv. Rossella Salvemini** (c.f. SLVRSL79D67E885R);  
del **Dott. Fabrizio Donato Fumai** (c.f. FMUFRZ87E19L109M);  
**dott.ssa Francesca Cicala** (c.f. CCLFNC98H65A225T);  
**dott. Castoro Michele** (c.f. CSTMHL91R05A662Q);

**per l'annullamento,**

**previa concessione di idonee misure cautelari**

- del provvedimento prot. "m\_dg.DOG.09\_12\_2024.0292442.U" adottato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti in data 09/12/2024 (inviato a mezzo PEC il giorno successivo 10/12/2024), con cui si è riscontrata l'istanza di accesso formulata dal ricorrente il 07/11/2024, nella parte in cui il Ministero espone le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente;

### **e per l'accertamento**

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

### **FATTO**

Con bando datato 05/04/2024 le Amministrazioni odierne resistenti avviavano il “*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*”.

L'Avv. Giuseppe Monterisi, odierno deducente, partecipava alla procedura selettiva in questione presentando in data 14/04/2024 apposita domanda (Codice M2H7UX7SVZ), con cui chiedeva di concorrere per il “*Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità (Codice BA)*”.

Si premette che il deducente aveva conseguito in data 07/05/2020 la Laurea Magistrale in “*Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza – indirizzo comune (LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza*” presso l'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, con voto di 107/110 (si allega copia del relativo certificato n. 20242930554/M723\_MC).

Il deducente aveva altresì conseguito in data 14/10/2022 l'abilitazione alla professione di avvocato, rilasciata dalla Corte d'Appello di Bari (si allega idonea certificazione).

Orbene, nella compilazione della predetta domanda di partecipazione, come si evince dal “*Riepilogo candidatura*” generato dal sistema informatico (in atti), il deducente dichiarava la predetta abilitazione professionale.

Tuttavia, il medesimo incorreva in un **errore materiale** di selezione, in quanto, invece di apporre la spunta sull'opzione “*Laurea già conseguita*”, il medesimo, in ragione di una mera svista, selezionava la risposta “*SI*” sull'opzione “*il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame*”.

previsto dal corso di laurea”.

**In altre parole, per mero errore di selezione il deducente non comunicava di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.**

In seguito, l'avv. Monterisi partecipava alle prove selettive (compito MNTGPP95H05H926O, che si allega), svoltesi in data 06/06/2024 presso la sede Fiera di Foggia, per la Corte di Appello di Bari, conseguendo quale ESITO PROVA un Punteggio Totale pari a 25,125.

Il FORMEZ PA comunicava poi al ricorrente, con PEC del 07/10/2024 (in atti) che **“nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti”**.

Da quanto precede consegue, all'esito di un semplice calcolo, che all'avv. Monterisi sono stati riconosciuti, oltre ai 25,125 punti di cui alla prova svolta, ulteriori 3 punti per l'abilitazione professionale come avvocato.

**Del tutto inopinatamente, invece, non è stato attribuito in favore del medesimo alcun punteggio per la Laurea conseguita e per il relativo voto.**

Il deducente proponeva istanza di autotutela il 16/10/2024.

Successivamente, il 07/11/2024 l'Avv. Monterisi proponeva istanza di accesso, al fine di conoscere i nominativi ed i dati dei soggetti da ritenersi controinteressati.

In data 05/12/2024 il deducente, dopo aver individuato all'esito delle proprie ricerche la dott.ssa Santoro quale controinteressata, provvedeva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio con PEC delle ore 10.13.

L'istanza di accesso del 07/11/2024 veniva poi successivamente riscontrata da FORMEZ PA, con PEC dello stesso giorno 05/12/2024, ore 15.19, dall'indirizzo *concorsi@pec.formez.it*, del seguente tenore: *“Gentile avvocato, con riferimento alla Sua istanza in nome e per conto del Dott. Monterisi, si trasmettono di seguito gli indirizzi pec dei candidati controinteressati di cui ha interesse: Salvemini Rossella: salvemini.rossella@avvocatifoggia.legalmail.it ; Fumai Fabrizio Donato: fabriziodonato.fumai@pec.it . Cordiali saluti Staff Direzione concorsi”*.

Il deducente provvedeva dunque alla immediata notificazione del ricorso anche ai succitati controinteressati indicati il 05/12/2024 dal FORMEZ.

In data 10/12/2024, poi, con provvedimento prot. *“m\_dg.DOG.09\_12\_2024.0292442.U”*, oggi

impugnato, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti, per un verso comunicava altri due controinteressati; per altro verso, esponeva le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo.

Il predetto provvedimento è lesivo in questa ultima parte e, pertanto, se ne domanda l'annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi in

## DIRITTO

**1. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Nel provvedimento oggi gravato si legge che: *“il candidato inserisce i dati richiesti da un format di domanda, programmato per aderire esattamente a quanto richiesto da ciascun bando. [...]*

*solo i dati inseriti negli appositi spazi del format di domanda collegato alla singola procedura concorsuale saranno trasfusi nei report Excel che rendono fruibili, alle Commissioni, le dichiarazioni dei candidati in domanda.*

*È particolarmente rilevante osservare che nel bando in parola il concetto di “spazio apposito” da compilarsi a cura del candidato è ripetuto più volte, concretamente configurando, in tal modo, una corretta sintesi tra i doveri di rilevanza costituzionale di efficienza, speditezza e, in generale, di buon andamento dell'attività amministrativa e i doveri di diligenza posti in capo a ciascun candidato [...].*

Senonché, gli assunti che precedono scontano un difetto di “genericità”, nel senso che di certo non si attagliano al caso di specie, connotato da un carattere di evidente peculiarità.

E difatti.

Si è detto in narrativa che **per mero errore materiale di selezione il ricorrente non ha dichiarato nella propria domanda di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.**

Ebbene, le odierne resistenti hanno valutato l'abilitazione alla professione di avvocato corret-

tamente dichiarata dal ricorrente, attribuendo in suo favore 3 punti.

Ma, tuttavia, **illegittimamente non hanno attribuito rilievo alla circostanza, del tutto ovvia e pacifica, che il possesso di un titolo di Laurea in Giurisprudenza è presupposto indefettibile per il conseguimento della predetta abilitazione professionale forense.**

E' proprio da questa circostanza che emerge la specificità della fattispecie in esame.

Le predette Amministrazioni, invero, avrebbero dovuto rilevare la discrasia tra la situazione dichiarata per mero errore relativamente al conseguimento del titolo di Laurea, atteso che il ricorrente si è qualificato "laureando" per mero errore, rispetto alla dichiarazione di possedere già l'abilitazione professionale.

In altre parole, le PA intime **avrebbero dovuto avvedersi, all'esito di un banale percorso logico-deduttivo, che un soggetto in attesa di laurearsi assolutamente non può essere già abilitato alla professione forense!**

Del tutto ovvio, infatti, che un soggetto abilitato a svolgere la professione di avvocato abbia già conseguito la Laurea in Giurisprudenza; e la Laurea deve peraltro necessariamente risalire ad un momento anteriore di circa tre anni, ove si considerino i noti tempi previsti dalla Legge per l'espletamento del praticantato e per il superamento delle prove dell'esame di abilitazione.

A questa stregua, dal momento che l'Amministrazione ha attribuito un punteggio per l'abilitazione professionale vantata dal ricorrente, è del tutto evidente che essa non avrebbe potuto omettere di considerare la predetta evidentissima discrasia nella compilazione della domanda, frutto chiaramente di un banale errore di selezione.

Infatti, alla luce della costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo, il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso, evocato dalla PA intimata, di certo non può giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione, ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti, anche laddove la domanda si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico (da ultimo, **Consiglio di Stato, Sez. VII, 03/06/2024, n. 4951**).

**1.1.** - A questa stregua, **le PP.AA. intime avrebbero dovuto concedere al ricorrente, anche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, la possibilità di chiarire che la sua domanda recava un mero errore materiale di selezione e di battitura, rivelandosi infatti del**

**tutto impossibile che un soggetto asseritamente non ancora laureato fosse già abilitato alla professione forense.**

In proposito, si contesta recisamente l'assunto contenuto nel provvedimento oggi impugnato secondo cui sarebbe vigente un presunto "divieto di soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali sancito per legge all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ribadito nella giurisprudenza del G.A. poiché, altrimenti ragionando, si consentirebbe al candidato di eludere il termine di presentazione della domanda completa già spirato, alterando di conseguenza la par condicio tra i concorrenti".

Le argomentazioni che precedono si rivelano non condivisibili, per svariati ordini di ragioni.

Anzitutto, il richiamo all'art. 10-bis della Legge sul Procedimento si rivela del tutto inconferente: tale norma riguarda infatti la differente fattispecie dei "motivi ostativi all'accoglimento di un'istanza", e dunque non è minimamente applicabile al caso di specie.

Contrariamente a quanto assume la PA intimata, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifico che, ai sensi dell'art. 6, L. n. 241/90, il c.d. soccorso istruttorio si applichi anche relativamente al procedimento amministrativo ed alla materia concorsuale, e segnatamente alle fattispecie – come la presente – nelle quali ci si trova in presenza di un mero errore materiale nella formulazione della domanda.

Ciò purché detto errore sia **rilevabile da parte della pubblica Amministrazione *ictu oculi* dal contesto stesso della domanda, ed emerga quindi senza bisogno di complesse indagini ricostruttive** (Cons. Stato, Sez. VII, 03/06/2024, n. 4951; *id est*, Sez. V, 20/06/2019, n. 4198), esattamente come nella vicenda in esame.

In particolare, il **Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. V, 22/11/2019, n. 7975** ha chiarito che l'istituto in questione deve trovare un'applicazione ampia anche nell'ambito dei concorsi pubblici; infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione.

In perfetta consonanza con i principi giuridici che dianzi enucleati, si evidenzia che, in fattispecie assimilabile alla presente, il **TAR Campania di Napoli**, con la recente sentenza resa dalla **Sez. V, 24/09/2024, n.5082** (non appellata), ha statuito che: «*Deve escludersi che il principio di*

*auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti, anche laddove la domanda si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951)»*

Nell'iter motivazionale della predetta pronuncia del TAR partenopeo si legge che: «qualora l'Amministrazione avesse ritenuto generica o imprecisa l'indicazione nella domanda di partecipazione del profilo giuridico oggetto di valutazione, la stessa non avrebbe potuto esimersi dall'esperire il "soccorso istruttorio", segnalando al candidato eventuali errori, imprecisioni o allegazioni generiche nella formulazione della domanda». Ciò in quanto: «la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con **modalità telematiche**, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" (T.A.R., Lazio - Roma, Sez. III, 8.5.2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione, **al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti**, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza,

*proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017)».*

Ed ancora: *"l'Amministrazione, una volta rilevato l'errore materiale commesso dall'esponente nella propria domanda, deve attivare il soccorso istruttorio al fine di consentirne la correzione, peraltro espressamente sollecitata in tale direzione dalla ricorrente, con apposita richiesta di autotutela" (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10/03/2022, n. 580, non appellata).*

I predetti principi valgono, ovviamente, anche per la materia degli appalti pubblici: *"nelle gare pubbliche il soccorso istruttorio può essere attivato solo quando l'errore è facilmente individuabile; la stazione appaltante può attivarsi, mediante il soccorso istruttorio, per ricercare l'effettiva volontà del concorrente solamente in presenza di un semplice errore materiale nella formulazione dell'offerta, a condizione che l'errore sia rilevabile ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive" (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 10/02/2022, n.242, non appellata).*

Le statuizioni surriportate dimostrano che, contrariamente a quanto sostiene controparte, l'istituto del c.d. soccorso istruttorio ben può applicarsi alla materia dei pubblici concorsi.

E, alla luce dei principi di diritto dianzi enucleati, può confutarsi anche l'assunto secondo cui l'applicazione dell'istituto in parola alla materia dei concorsi sarebbe vietato in quanto *"consentirebbe al candidato di eludere il termine di presentazione della domanda completa già spirato, alterando di conseguenza la par condicio tra i concorrenti"*.

Il soccorso istruttorio, invero, non è applicabile *tout court*, bensì solo e soltanto nei casi in cui ci si trovi in presenza di un mero errore materiale nella formulazione della domanda, **rilevabile da parte della PA ictu oculi dal contesto stesso della domanda, ed emerga quindi senza bisogno di complesse indagini ricostruttive** (Cons. Stato, Sez. VII, 03/06/2024, n. 4951; *id est*, Sez. V, 20/06/2019, n. 4198).

**In caso di errore "marchiano" relativamente a titoli effettivamente già posseduti, dunque, la possibilità data al candidato di chiarire le discrasie materiali che connotano la propria domanda non viola la *par condicio* con gli candidati, atteso che in tale fattispecie specifica non si assiste ad alcuna elusione del termine di presentazione della domanda.**

**Anzi, è vero l'esatto contrario: è infatti il mancato riconoscimento del punteggio per i ti-**

**toli effettivamente posseduti** a collidere insanabilmente con i preclari principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale.

Quanto precede vale *a fortiori* nelle fattispecie, come la presente, nelle quali la domanda viene formulata attraverso i rigidi schemi dei format telematici, che rendono più frequente l'ipotesi dell'errore per il candidato.

**1.2.** - Orbene, per quanto precede si ribadisce anche in questa sede che spetta al ricorrente l'attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale *de qua*, nonché di altri 2 punti in relazione al voto di laurea 107/110.

Ne consegue che l'attribuzione di un punteggio di 28,125 al ricorrente si rivela **illegittima ed insufficiente** in ragione del mancato computo dei predetti ulteriori punteggi, per tutte le deduzioni dianzi svolte, che avrebbero determinato la doverosa assegnazione in favore dell'avv. Monterisi di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più), con conseguente modifica della posizione del ricorrente nella graduatoria relativa al Distretto della Corte d'Appello di Bari.

Di qui la fondatezza del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti.

\* \* \* \* \*

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Manifesto è il *fumus boni iuris* da cui il ricorso è assistito.

Quanto al *periculum in mora*, la tutela cautelare è concreta, attuale ed evidente in considerazione del fatto che sono già intervenuti molteplici scorrimenti della predetta graduatoria; sussiste dunque evidente urgenza affinché il ricorrente riceva il maggior punteggio che gli è dovuto e si collochi in posizione migliore rispetto a quella illegittimamente assegnatagli nella graduatoria *de qua*, in modo da essere chiamato a ricoprire il ruolo a concorso in tempi brevi.

L'accoglimento della presente istanza cautelare soddisfa viepiù l'interesse pubblico alla migliore selezione dei candidati vincitori che, a seguito del superamento del concorso, saranno chiamati nelle rispettive sedi di competenza.

Nelle more del giudizio s'impone, pertanto, la concessione di misure cautelari, **anche propulsive**, volte in particolare ad ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, il **riesame** delle valutazioni operate in relazione ai titoli vantati dal ricorrente,

palesamente erronee alla luce dei motivi di gravame.

Si invoca pertanto la concessione di idonea misura cautelare, quantomeno e gradatamente ai fini del riesame del provvedimento gravato.

\* \* \* \* \*

Si è detto in narrativa che l'Amministrazione ha, infine, riscontrato l'istanza di accesso del ricorrente; pertanto, può dirsi venuto meno l'interesse alla richiesta di adozione di misure istruttorie, che era stata correlata al ricorso introduttivo.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti sono stati notificati ad alcuni controinteressati, assolvendo così all'onere di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. Tuttavia, in ragione del cospicuo numero di soggetti collocati nella graduatoria impugnata, che verrebbero attinti dall'auspicato aumento del punteggio in favore del ricorrente, potrebbe sorgere la necessità di notificare il ricorso a tutti i medesimi soggetti. In ragione di ciò, lasciando al Collegio ogni prudente valutazione in merito, si chiede al Presidente della Sezione adita che venga concessa, ove necessaria, l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, indicando i modi e i termini ritenuti più opportuni al fine di portare il ricorso introduttivo ed il presente atto a conoscenza dei potenziali controinteressati.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,


### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo TAR adito, previa concessione di misure cautelari anche propulsive, voglia accogliere il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficaci *in parte qua* gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati, oltre che il diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli; inoltre, voglia condannare la PA resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché, in ogni caso, al rimborso del doppio contributo unificato versato.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a. si producono documenti come da separato indice del fascicolo di causa. Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che i presenti motivi aggiunti hanno valore indeterminabile e che scontano un contributo unificato pari ad € 325,00.

Bari, 19 dicembre 2024

avv. Giuseppe Domenico Torre



## AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Quarta Ter del Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma n. 1588/2025 del 12/03/2025 reso nell'ambito del giudizio R.G. n. 13597/2024 dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma, Sezione Quarta Ter.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio (n. 13597/2024).